

Aziende e contributi

Il documento che attesta la regolarità nei pagamenti previdenziali è il presupposto per fruire delle agevolazioni e per partecipare ad appalti

IN DEROGA

Atto dovuto

Il contenzioso amministrativo e giudiziario non osta al rilascio

ULTIMO AVVERTIMENTO

15 giorni

È il termine concesso all'impresa per mettersi in regola

Il debito blocca il Durc

Il certificato è negato anche per l'inadempienza di un solo mese

PAGINA A CURA DI
Enzo De Fusco

La mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva (Durc) previsto dalle leggi regionali per la validità delle autorizzazioni edilizie non è una violazione penalmente rilevante. È sufficiente, però, che non sia pagato un solo mese di contributi perché l'azienda possa essere esclusa da una gara di appalto.

Sono questi i principi che emergono dalla giurisprudenza più recente sui criteri applicativi del documento unico di regolarità contributiva (si veda la sentenza della Cassazione, sezione penale 21780/11, illustrata sul Sole 24 Ore del 1° giugno, e quella del Consiglio di Stato 2100/2011).

Il Durc nasce come un documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa del datore di lavoro e nel tempo ha acquistato sempre più importanza nelle dinamiche gestionali delle aziende. Le modalità di rilascio del documento sono fissate nel decreto del ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 279 del 2007), in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006.

Le aziende devono essere in possesso del Durc per le seguenti finalità:

■ fruizione dei benefici nor-

mativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento italiano

■ fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria

■ nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

In realtà, tenuto conto delle normative sulla responsabilità solidale delle imprese che opera in ambito contributivo, assicurativo e fiscale, il Durc è richiesto anche nell'ambito di appalti che avvengono tra privati.

Molte leggi regionali hanno subordinato la validità della concessione edilizia per costruire alla presentazione del Durc da parte del costruttore.

Opportunamente, la Cassazione (sentenza 21780/11), ha confermato che la mancata presentazione del documento di regolarità non può mai integrare i presupposti di un reato ma può produrre effetti sanzionatori solo sul piano amministrativo.

La Cassazione spiega che il legislatore non ha mai inteso introdurre sanzioni penali in questo ambito. Queste, dunque, non possono neanche essere in-

trodotte surrettiziamente.

La richiesta del documento di regolarità deve essere fatta dalle aziende per via telemati-

ca sul sito dell'Inps, dell'Inail oppure sul sito www.sportel-unicoprevidenziale.it: il documento va rilasciato entro il termine massimo di trenta giorni, salva la formazione del silenzio assenso.

Nell'ambito delle procedure di appalto, il Durc relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa).

Se l'Istituto previdenziale che rilascia il Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente a fruire del beneficio contributivo o agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio, senza emettere il Durc.

Anche se su questa previsione si registrano diversi casi in cui gli Enti previdenziali continuano a richiedere alle aziende appaltatrici di servizi la presentazione del Durc prima di procedere al pagamento dei servizi.

Per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il Durc ha validità mensile. Nel solo settore degli appalti privati il Durc ha validità trimestrale.

In mancanza dei requisiti, prima dell'emissione del Durc

negativo, i soggetti competenti al rilascio devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Con una recente interpretazione, il ministero del Lavoro ha stabilito che la violazione dei tetti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia sul numero massimo di lavoratori part time che possono essere presenti in azienda, determina una irregolarità contributiva e il mancato rilascio del Durc.

Anche in presenza di un debito, l'azienda ha diritto al rilascio del Durc positivo:

■ in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;

■ in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio.

In questi casi, è opportuno che il datore di lavoro notifichi agli uffici competenti l'instaurazione del contenzioso poiché spesso, per mancanza di comunicazione interna, gli uffici competenti al rilascio del Durc non ne sono a conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OMMISSIONE NON È REATO

Molte regioni hanno subordinato la concessione edilizia all'attestazione da parte del costruttore

Istruzioni per l'uso

I punti chiave

NORME

- Articolo 2 della legge 266/2002
- Articolo 86, comma 10, del Dlgs 276/2003
- Articolo 1, comma 553 della legge 266/2005
- Articolo 38 del Dlgs 163/2006
- Articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006
- Decreto del ministero del Lavoro 24 ottobre 2007, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 279 del 2007

PRASSI

- Ministero del Lavoro, Interpello 34/2008
- Ministero del Lavoro, Interpelli 6,9,10,35,58 del 2009
- Ministero del Lavoro, Interpelli 3 e 19 del 2010
- Ministero del Lavoro, Interpello 8 del 2011
- Ministero del Lavoro, circolare 35/2010
- Ministero del Lavoro, lettera circolare del 12 maggio 2010

GIURISPRUDENZA

- Consiglio di Stato 6 aprile 2010, n. 1934
- Consiglio di Stato 9 aprile 2010, n. 1998
- Consiglio di Stato 13 luglio 2010, n. 4541
- Consiglio di Stato 26 agosto 2010, n. 5968
- Consiglio di Stato 15 settembre 2010, n. 6907
- Consiglio di Stato 12 febbraio 2011, n. 1228
- Consiglio di Stato 4 aprile 2011, n. 2100

L'identikit

Il Durc, documento unico di regolarità contributiva, è un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e in tutti gli altri obblighi verso l'Inps, l'Inail e le Casse edili

QUANDO SERVE



- Per ottenere i benefici normativi, contributivi e fiscali
- per ottenere benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria
- nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia
- per altre iniziative contenute in norme di carattere regionale

CHI LO RILASCIATA



- Il Durc è rilasciato dagli enti previdenziali e assicurativi o dalle Casse edili. La richiesta deve essere fatta tramite il sito internet (www.inps.it, www.inail.it, www.sportellounicoprevidenziale.it). Il documento deve essere rilasciato entro 30 giorni e ha una validità da 1 mese a 3 mesi.
- Il committente appartenente al settore pubblico deve fare richiesta diretta agli enti per ottenere la regolarità dell'azienda appaltatrice senza l'emissione materiale del documento

CHE COSA ATTESTA




Il Durc attesta la regolarità previdenziale e assicurativa dell'azienda. L'azienda deve ritenersi regolare se sui debiti esistenti è stato avviato un contenzioso amministrativo o giudiziale. L'azienda deve essere avvertita della presenza di eventuali debiti per poter procedere con la regolarizzazione nei 15 giorni successivi senza che ciò dia luogo a una emissione di Durc negativo.

CAUSE DI ESCLUSIONE



Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro (resta l'obbligo di versare questo importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del Durc

IN EDICOLA



IL MODELLO UNICO TROVA IL VADEMECUM

È in edicola a 6,90 euro più il prezzo del quotidiano la Guida a Unico 2011. Una introduzione completa alle novità e alla compilazione del modello di dichiarazione



AIUTO AI SOSTITUTI PER COMPILARE IL 770

Sarà in edicola da domani, 9 giugno, e fino al 31 luglio 2011, con Il Sole 24 Ore, a 7 euro, più il prezzo del quotidiano, la Guida ai modelli 770 semplificato e ordinario da trasmettere entro il 22 agosto

